

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

SOSPENSIONE DEBITI PMI

Operativo l'Accordo per il credito 2015

L'Abi ha fornito ulteriori chiarimenti sull'Accordo per il Credito 2015, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2017. In particolare, è stato pubblicato al *link* <https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordo-per-il-credito-2015.aspx?LinkFrom=Imprese> il modulo di domanda relativo all'iniziativa "Imprese in Ripresa" in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti. L'istituto di credito aderente valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure e, in base alla tempistica prevista dal Punto 3.3 dell'Accordo, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, fornirà una risposta. Potrà essere richiesta la presentazione di elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, *business plan*, piani di ristrutturazione aziendale etc.).

(Associazione Bancaria Italiana, Circolare n.1487, 12/06/2015)

MODELLI 730/2015

Prorogato il termine di presentazione del modello 730 al 23 luglio 2015

È ufficiale la proroga dal 7 al 23 luglio 2015 della scadenza per l'invio del 730/2015. Il differimento della scadenza era stato invocato nelle scorse settimane dalla Consulta dei Caf e accoglie le esigenze dei contribuenti e degli operatori alle prese con le novità del 730 precompilato. Tuttavia, come anticipato nei giorni scorsi, il differimento riguarderà soltanto i Caf e i professionisti abilitati che abbiano già trasmesso alla data del 7 luglio 2015 almeno l'80% delle dichiarazioni prese in carico. Il differimento del termine, infatti, comporterà inevitabilmente il differimento da luglio ad agosto delle operazioni di conguaglio.

(Consiglio dei Ministri, Decreto, 01/07/2015)

RIMBORSI IVA

Approvati i nuovi modelli di polizza e fideiussione bancaria

È stato approvato il nuovo modello di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria per i rimborsi Iva. Le modifiche apportate eliminano dall'ammontare da garantire per l'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata gli interessi per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi. Con lo stesso provvedimento viene ritoccato, di conseguenza, anche il modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato, con riferimento al computo degli interessi ai fini del calcolo dell'ammontare garantito. I vecchi modelli, approvati rispettivamente con i provvedimenti del 10 giugno 2004 e del 30 dicembre 2014, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2015.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 26/06/2015)

BUONI PASTO ELETTRONICI

Incremento della non imponibilità da 5,29 euro a 7 euro dal 1° luglio 2015

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 dal 1° luglio 2015 sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di buoni pasto elettronici fino all'importo di 7 euro. Per i buoni pasto cartacei resta fermo il limite di 5,29 euro. L'importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

(Legge n.190/2014, Art.1 co. 16-17, G.U. n.300 del 29/12/2014)

PMI INNOVATIVE

On-line la guida per l'iscrizione al Registro Imprese

InfoCamere ha reso noto che è *on-line* il sito pminnovative.registroimprese.it. Per accedere al regime di agevolazioni e incentivi fiscali è infatti indispensabile che le imprese interessate siano inserite nell'apposita sezione del Registro Imprese delle Camere di Commercio. Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dall'art.5-undecies D.Lgs. n.58/98, introdotto dall'art.4, co.1 D.L. n.3/15, possono aspirare allo *status* di "pmi innovativa" le società di capitali, anche in forma cooperativa, già iscritte nel Registro Imprese che posseggono almeno 2 su 3 dei seguenti requisiti:

- l'attività di ricerca e sviluppo riguarda almeno il 3% della maggiore tra le seguenti voci di bilancio: costi e valore totale della produzione;
- il *team* è formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata;
- l'impresa è depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di *software* registrato.

(InfoCamere, Comunicato stampa, 16/06/2015)

VOUCHER PER INTERNAZIONALIZZAZIONE

Contributi a fondo perduto per le società di capitali e le reti di impresa

Con decreto del Direttore Generale per le politiche internazionali e la promozione degli scambi del 23 giugno 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità operative e i termini per la richiesta e concessione dei “*Voucher per l'internazionalizzazione*”, finalizzati a sostenere le pmi e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali con 10 milioni di risorse stanziare, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2015 .

(Ministero dello Sviluppo economico, Decreto, 23/06/2015)

Oggetto: DAL 1° LUGLIO IN VIGORE IL DURC *ON LINE*

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, dal 1° luglio la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, avviene in modalità esclusivamente telematica, semplicemente indicando il codice fiscale del soggetto da verificare. Si evidenziano i passaggi principali della novità, stante la necessità del Durc riguardo:

- a. l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
- b. procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
- c. per il rilascio dell'attestazione Soa.

La richiesta di verifica può essere presentata esclusivamente dai seguenti soggetti:

- a. stazioni appaltanti, Amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'art.3, co.1, lett. b d.P.R. n.207/10;
- b. gli Organismi di attestazione Soa;
- c. le Amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art.90, co.9 D.Lgs. n.81/08;
- d. le Amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del d.P.R. n.445/00;
- e. l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- f. le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art.9 D.L. n.185/08, convertito, con modificazioni, dalla L. n.2/09 e dell'art.37, co.7-*bis* D.L. n.66/14, convertito, con modificazioni, dalla L. n.89/14.

Per le verifiche ai sensi delle lettere e) e f), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n.19/15 ha chiarito che questa possibilità è subordinata alla sussistenza di un apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

Il Durc ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della richiesta: nel corso di validità, le verifiche sono reinviata dalla procedura telematiche al Durc *on line* attivo.

La regolarità contributiva riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e ai collaboratori iscritti alla gestione separata, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata.

Se l'esito attesta la regolarità, l'applicazione consente la stampa del Durc, che costituisce l'attestazione di regolarità. Viceversa, la procedura evidenzia automaticamente l'origine dell'irregolarità, come l'assenza delle denunce obbligatorie o la presenza di debiti, per i quali è necessario l'intervento dell'ente interessato, che deve chiedere la regolarizzazione o il versamento dei premi tramite pec al soggetto verificato o all'intermediario ex L. n.12/79. La regolarizzazione comporta l'aggiornamento delle banche dati di tutti gli enti e la creazione del documento attestante la regolarità.

Durc on line: la procedura per la verifica

Per richiedere o verificare la regolarità mediante la procedura Durc on line innanzitutto è necessario essere in possesso delle credenziali per accedere ai portali Inps e Inail.

All'apertura della sezione Durc on line, l'utente può scegliere tra 3 differenti opzioni:

- consultazione regolarità;
- lista richieste;
- richiesta regolarità;

Per la "consultazione regolarità", è sufficiente inserire il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva, senza alcun controllo relativamente alla sussistenza di un rapporto di delega. Se è già presente un documento di regolarità in corso di validità, è possibile visualizzarlo e scaricarlo (il documento è in formato pdf). In caso contrario il sistema risponde con un messaggio che per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc on line in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione "richiesta regolarità".

Con la funzione "richiesta regolarità", è necessario inserire il codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella pec alla quale sarà comunicato l'esito della verifica stessa (le Banche, gli intermediari finanziari e chiunque ne abbia interesse, in possesso di una apposita delega rilasciata dall'impresa o dal lavoratore autonomo, possono effettuare la richiesta di regolarità solo dal portale Inps).

Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la visualizzazione del documento in formato .pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l'interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da parte degli Enti.

Per acquisire l'esito della richiesta, l'utente deve selezionare la funzione "lista richieste" dove può visualizzare il dettaglio della verifica o dello stato della verifica nei confronti di ciascun ente, che può essere:

- a. regolare;
- b. in verifica;
- c. non regolare;
- d. elaborazione in corso.

Oggetto: IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2015

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n.23/E del 9 giugno 2015, ha chiarito le novità che caratterizzano il ravvedimento operoso dopo le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità per il 2015.

Si ricorda che l'istituto in analisi consente al contribuente di rimediare spontaneamente ad errori ed omissioni, beneficiando di una riduzione delle sanzioni applicabili.

Molto frequente è l'utilizzo del ravvedimento nel caso di versamenti tardivi od omessi, anche se i benefici si possono apprezzare in altre ipotesi (tardivo invio della dichiarazione, mancata fatturazione, etc.)

In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti di novità:

- 1) differenziazione delle regole per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate;
- 2) ampliamento del termine per aderire al ravvedimento;
- 3) riduzione delle cause ostative che impediscono la sanatoria;
- 4) previsione di una più ampia gamma di riduzione delle sanzioni;
- 5) differenziazione delle regole in relazione al tipo di tributo interessato.

Le particolarità per i tributi non amministrati dall'Agenzia delle Entrate

Una prima novità evidente riguarda il panorama tributario di riferimento; infatti, se fino al 2014 esisteva un solo set di regole valevole per tutti i tributi, a decorrere dal 2015 vi sono due comparti ben distinti:

- quello dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (Irpef, Ires, Irap, Iva, registro, addizionali, imposte sostitutive, etc.);
- quello dei tributi diversi, quali quelli locali (Imu, Tasi, etc.) e regionali (concessioni, tasse automobilistiche, etc.).

La distinzione appare importante, in quanto a seconda del comparto di riferimento trovano (o meno) applicazione le novità che verranno più oltre commentate.

La riduzione delle cause ostative

Sino al 2014, il ravvedimento era ammesso nella sola ipotesi in cui fosse legato ad un comportamento spontaneo del contribuente; infatti, il beneficio della riduzione delle sanzioni era accordato a condizione che la violazione non fosse già stata constatata o fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati avessero avuto formale conoscenza.

A decorrere dal 2015, invece:

- la preclusione di cui sopra resta invariata per i tributi differenti da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate;
- la preclusione di cui sopra viene eliminata, nel caso di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, in tale ipotesi, il ravvedimento non è possibile in caso di notifica:
 - di avviso di accertamento o di liquidazione;
 - di avviso di irrogazione delle sanzioni;
 - di avviso di irregolarità (c.d. avvisi bonari) ex artt.36-*bis* e 36-*ter* d.P.R. n.600/73 e 54-*bis* d.P.R. n.633/72.

Il termine per aderire al ravvedimento

Una ulteriore novità di rilievo è costituita dal fatto che il ravvedimento può essere posto in essere entro un termine più ampio rispetto a quello esistente sino al 2014, coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione del periodo nel corso del quale è stata commessa la violazione (ad esempio, un omesso versamento del 2014 doveva essere sanato entro il 30 settembre 2015).

Pertanto, le violazioni sono sanabili sino al momento in cui l'Amministrazione decade dal potere di accertamento.

Le nuove regole sono applicabili anche per la sanatoria di violazioni commesse prima del 2015.

La nuova gamma delle riduzioni

Infine, viene così rimodulata la scaletta delle riduzioni delle sanzioni, variamente articolata in relazione al ritardo del ravvedimento (il riferimento è alle varie lettere contenute nel co.1 dell'art.13 del D.Lgs. n.472/97):

Lettera	Tipo di violazione e termine per il ravvedimento	Riduzione della sanzione	Tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia
a)	Omesso o tardivo pagamento di un tributo, sanato entro 30 giorni	1/10 del minimo	Sì
a-bis)	<ul style="list-style-type: none">tardivo versamento sanato entro 90 giorni dalla scadenzaviolazione nella dichiarazione, sanata entro 90 giorni dai termini di presentazione del modelloaltre violazioni diverse, sanate entro 90 giorni dalla commissione	1/9 del minimo	Sì
b)	Qualsiasi violazione, sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo nel corso del quale è stata commessa	1/8 del minimo	Sì
b-bis)	Qualsiasi violazione, sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella del periodo nel corso del quale è stata commessa	1/7 del minimo	No
b-ter)	Qualsiasi violazione, sanata oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella del periodo nel corso del quale è stata commessa	1/6 del minimo	No
b-quater)	Qualsiasi violazione, sanata dopo la consegna del pvc	1/5 del minimo	No
c)	Presentazione tardiva della dichiarazione, al massimo entro 90 giorni dalla scadenza originaria	1/10 del minimo	Sì

Il caso particolare dei versamenti

Poiché, come già detto, i benefici del ravvedimento si apprezzano in modo evidente per la sanatoria di tardivi ed omessi versamenti, appare opportuno riepilogare le seguenti precisazioni:

- 1) ove il rimedio sul versamento venga posto in essere nei primi 14 giorni di ritardo, la riduzione applicabile è sempre quella di 1/10, ma la sanzione di riferimento (sulla quale applicare la predetta riduzione) è pari al 2% per ogni giorno di ritardo. Così, se pago 5 giorni oltre la scadenza, il costo del ravvedimento è pari al 1% ($2\% \times 5 : 10$);
- 2) perché il ravvedimento operoso sia perfetto è necessario versare, oltre al tributo ed alla sanzione ridotta, anche gli interessi, attualmente pari allo 0,5% annuo (1% sino al 31 dicembre 2014);
- 3) non è indispensabile che tributo, sanzione ed interessi siano esposti sulla medesima delega;
- 4) ove il versamento sia effettuato in momenti differenti, tuttavia, la misura della riduzione della sanzione va verificata con riferimento al momento di completamento degli adempimenti;
- 5) il ravvedimento posto in essere in modo non del tutto corretto (ad esempio, versamento di una sanzione o di un interesse in misura inferiore a quella effettivamente dovuta) non determina la nullità del medesimo, bensì la possibilità di godere dei benefici limitatamente ad un minor importo rispetto a quello originario.

Oggetto: OPZIONE PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI BANCARI – ULTIMI CHIARIMENTI DA ASSONIME

Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. n.145/13 (convertito nella L. n.9/14) – a partire dal 1° gennaio 2014 – l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio e lungo termine e cioè quelli di durata superiore a 18 mesi (e in alcuni casi a breve termine come per i finanziamenti nel settore della pesca, della cinematografia o in quello artigiano) è divenuta da obbligatoria a facoltativa.

Trattandosi quindi di un regime divenuto "opzionale", la scelta in termini di tassazione si pone nei seguenti termini:



applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% (oppure del 2% se si tratta di acquisto di seconda casa) sull'importo erogato;

oppure, in assenza di opzione,



applicazione dell'imposta di registro (sia sul finanziamento che sulla eventuale concessione di garanzia), dell'imposta ipotecaria (se la garanzia è rappresentata da un'ipoteca) e dell'imposta di bollo (sul contratto e sulle conseguenti formalità).

Con il passaggio da obbligatoria a facoltativa, il richiamato D.L. n.145/13 ha esteso l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva anche ai finanziamenti strutturati come emissioni di obbligazioni. La predetta disciplina è stata oggetto di commento da parte di Assonime con la Circolare n.17/14

Con il successivo D.L. n.91/14 (c.d. Decreto Competitività), convertito nella L. n.116/14, l'ambito di applicazione della predetta imposta sostitutiva – prima riservato solamente ai finanziamenti bancari – è stato esteso anche a quelli effettuati da imprese di assicurazioni, società di cartolarizzazione e altri soggetti. Tale provvedimento chiarisce, inoltre, un aspetto controverso che riguardava l'individuazione degli atti compresi nell'agevolazione – e quindi non soggetti alle ordinarie imposte indirette – disponendo che l'esonero si applica anche alle cessioni di crediti o di contratto effettuate successivamente all'erogazione del finanziamento e ai trasferimenti delle garanzie relative a tali crediti e contratti.

In relazione a tali ultime modifiche è stata di recente emanata da **Assonime la Circolare n.19 del 5 giugno 2015** con la quale viene precisato che:

- la nuova disposizione non assume i caratteri della norma interpretativa e, quindi, non può essere considerata come una precisazione vincolante sul significato della disposizione previgente; tuttavia la norma dovrebbe riguardare le cessioni di crediti o di contratti successive al finanziamento laddove tali cessioni siano state poste in essere dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione (25 giugno 2014), anche se il finanziamento è stato stipulato o erogato in data antecedente;
- sotto il profilo operativo, l'applicazione dell'esenzione anche a cessioni di crediti successive all'operazione finanziaria che ha determinato l'applicazione dell'imposta sostitutiva rende necessario evidenziare nell'atto che la cessione rientra nel novero degli atti coperti dal regime sostitutivo, richiamando il contratto originario nel quale era stata esercitata l'opzione per tale regime o per il quale tale regime era comunque applicabile se si tratta di finanziamento anteriore alla modifica che ha reso opzionale l'imposta sostitutiva.

Operazioni in “pool”

Le recenti modifiche assumono particolare rilevanza nelle cosiddette operazioni in “pool” tra diversi istituti di credito: mentre la normativa previgente costringeva ad organizzare il “pool” solo a monte del contratto di finanziamento impedendo quindi di pensare ad un “pool” anche a valle (strumento già utilizzato dalla prassi bancaria internazionale), è ora possibile negoziare il finanziamento solo tra banca e cliente e solo successivamente “venderlo” in quota ad altre banche. Con le ultime modifiche sopra descritte, infatti, non vi è più dubbio che una volta assolta l’imposta sostitutiva in sede di stipula del contratto di finanziamento a medio/lungo termine, non possono più essere pretese dal Fisco le imposte per le eventuali successive cessioni di contratto o di credito ma anche per l’annotazione di queste cessioni nei registri immobiliari.

Occorre infine rilevare che ancorché l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio/lungo termine sia in molti casi più conveniente rispetto alla tassazione ordinaria, vi sono situazioni nelle quali l’ambito di applicazione delle normali imposte d’atto è decisamente limitato e quindi più favorevole.

Si invitano pertanto i gentili Clienti, in occasione dell’assunzione di finanziamenti rientranti nella predetta disciplina, ad ottenere informazioni dal relativo istituto di credito circa la corretta quantificazione della tassazione applicata, al fine di poter valutare o meno l’esercizio dell’opzione per la predetta imposta sostitutiva.

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

16 luglio	<p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, d.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Soggetti Ires per i quali non trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio pagamento maggiorato</p> <p>Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/07/15.</p> <p>Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio con pagamento della prima rata al 16/6 o 6/7</p> <p>Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della seconda rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.</p> <p>Cedolare secca</p> <p>Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2014 della c.d. "cedolare secca", il termine per il versamento con maggiorazione del saldo dell'imposta dovuta per il 2014 e della prima rata d'acconto per il 2015.</p>
---------------------	--

<p>16 luglio</p>	<p>Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio, soggetti per i quali non trovano applicazione gli studi di settore</p> <p>Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2015, con maggiorazione (codice tributo 3850).</p> <p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale</p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la quinta rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n.6099.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche Imu) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 giugno.</p>
-----------------------------	---

<p>27 luglio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.</p>
-----------------------------	--

<p style="text-align: center;">30</p> <p>luglio</p>	<p>Comunicazioni di acquisto da San Marino</p> <p>Scade oggi il termine per l'invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri Iva nel mese di giugno.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.</p>
<p style="text-align: center;">31</p> <p>luglio</p>	<p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.07.15.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta